



# Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA N 57 DEL 28 GIU. 1998

## NORME PROCEDURALI PER LO SCARICO DI ROTTAMI DI FERRO DI PROVENIENZA EXTRA COMUNITARIA.

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata con legge 23 dicembre 1996, n. 647 e dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30;

**VISTO** il Decreto 21 dicembre 1995 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

**VISTO** il D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 concernente l'attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

**VISTA** la nota del Ministero della Sanità prot. SAN 407/3.1.CEI/1769 concernente il controllo radiometrico di rottami metallici in importazione;

**VISTE** le Ordinanze n° 20, 21 e 22 del 24 ottobre 1996 che disciplinano l'autorizzazione all'espletamento delle operazioni portuali di cui all'art. 16 Legge 84/94;

**SENTITA** la Capitaneria di Porto di Venezia, la Polizia di Frontiera e la Direzione Circostrizionale Doganale di Venezia;

**TENUTO** conto di quanto riportato nella nota dell'Ufficio di Sanità Marittima n. 66/98/3° 10 R del 4 aprile 1998;

**VISTO** il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 così come modificato dal D.Lgs 242/96 concernente l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

**SENTITO** il parere del gruppo di lavoro istituito dall'Autorità Portuale di Venezia relativamente alla sicurezza ed igiene del lavoro nelle attività portuali;

**TENUTO** conto di analoghi provvedimenti concernenti la sorveglianza radiometrica sui rottami metallici;

Publicata all'Albo delle Sede della  
Autorità Portuale di Venezia  
dal ...P.6.98... al 28.6.98...  
Venezia, 29.6.98

*S. Pizzani*



## *Autorità Portuale di Venezia*

**CONSIDERATO** che tra i rottami di ferro sono stati trovati, con sempre maggior frequenza, materiali pericolosi come: “sorgenti radioattive, ordigni inesplosi e recipienti a pressione ancora parzialmente carichi di prodotto”;

**RITENUTO** necessario determinare tempestivamente tutte le procedure di messa in sicurezza che consentano l’individuazione, la separazione, la caratterizzazione e l’allontanamento dei materiali pericolosi;

**PRESO ATTO** che le indicazioni presenti negli allegati sono anche frutto dell’esperienza conseguita nell’effettuazione dell’attività finora svolta nell’area portuale di Venezia - Marghera circa il ritrovamento di materiali pericolosi;

**IN VIRTU’** dei poteri conferitigli,

### **ORDINA**

**ART. 1** – I comandanti delle navi che trasportano rottami metallici di importazione extracomunitaria dirette al Porto di Venezia hanno l’obbligo di far pervenire alla Capitaneria di Porto di Venezia e all’Autorità Portuale di Venezia, con almeno 12 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo nel porto, le seguenti informazioni:

- a) tipo, nominativo internazionale, nome, stazza lorda, portata lorda;
- b) lunghezza fuoritutto, immersione;
- c) tipo, quantità e qualità carico;
- d) porto di caricazione;
- e) ora prevista di arrivo nel porto di Venezia;
- f) produrre idonea documentazione redatta nel luogo di origine del carico recante le seguenti informazioni:
  - che tra la merce caricata a bordo non vi siano sorgenti radioattive dismesse o comunque materiale contaminato. Tale informazione, escluso i casi di rottami trasportati alla rinfusa in stiva comunque oggetto di controlli al porto di arrivo, per essere accolta deve essere certificata e comprovata dalla effettuazione di controlli radiometrici eseguiti sulle stesse unità di carico presenti a bordo come: “container, camion o carro ferroviario. Le modalità di misura dovranno essere conformi con quanto stabilito dalla normativa vigente in Italia in materia di controlli radiometrici su rottami metallici in importazione”;
  - che tra la merce caricata a bordo non vi siano né recipienti a pressione né ordigni o che, comunque, essi si presentino come nettamente tagliati;
  - che tra la merce caricata a bordo non vi sia materiale di tipo infiammabile o che presenti pericolo chimico e/o biologico.

In ogni caso le certificazioni indicate alla lettera f) dovranno essere vagliate ed approvate dal Settore Sicurezza dell’Autorità Portuale, in coordinamento con l’Ufficio di Sanità Marittima, che rilascerà apposito nulla osta allo sbarco.

12



## *Autorità Portuale di Venezia*

**ART. 2** – Al fine di garantire ai lavoratori la massima sicurezza contro l'esposizione indebita alle radiazioni ionizzanti, le imprese portuali responsabili dell'area in cui avviene la movimentazione dei rottami, devono effettuare costanti controlli ambientali con personale qualificato, all'apertura delle stive, a metà stiva e nei punti accessibili intorno ai vari cumuli di merce formatasi alla temine dell'operazione di sbarco. L'impresa portuale deve tenere una registrazione dei controlli effettuati a disposizione degli organi di vigilanza.

**ART. 3** – Prima dell'immissione in territorio nazionale devono essere eseguite misure radiometriche sulle singole unità di carico effettuate da personale qualificato ai sensi dell'art.77 del Dlgs. 230/95, che redigerà i relativi documenti attestanti il controllo radiometrico effettuato con tutte le indicazioni previste. I documenti saranno inviati dai disponenti della merce o loro rappresentante, alla Sanità Marittima ed alla Dogana la quale provvederà all'espletamento delle formalità doganali, ove i valori di radioattività non superino la fluttuazione media del fondo ambientale locale.

**ART. 4** - Al fine di garantire la copertura finanziaria legate all'attuazione delle procedure di messa in sicurezza, il disponente della merce deve trasmettere, con almeno 12 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo nel porto, all'Autorità Portuale ed all'impresa portuale che effettua l'operazione di scarico, un documento riportante l'impegno a sostenere ogni spesa nel caso fossero individuati tra i rottami materiali pericolosi. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo e di un punto qualsiasi del precedente articolo 1 lettera f) potrà comportare la non autorizzazione ad effettuare l'operazione di sbarco.

**ART. 5** – Nel Caso di rilievo di valori superiori alla fluttuazione media del fondo su stive, cumuli ed unità di carico e/o individuazione dei seguenti materiali pericolosi: sorgenti radioattive, ordigni bellici, recipienti a pressione ancora integri, dovranno essere seguite le procedure riportate nell'allegato " protocollo per l'attività di controllo sui rottami ferrosi in area portuale" che fa parte integrante della presente Ordinanza.

**ART. 6** – I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, a meno che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dagli Artt. 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, nonché a quanto previsto in materia di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione giuste Ordinanze A. P. n° 20, 21 e 22 del 1996.

**ART. 7** – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

8 GIU. 1998

IL PRESIDENTE  
Claudio Bonicioli

12

**PROTOCOLLO PER L'ATTIVITÀ DI**  
**CONTROLLO SU ROTTAMI**  
**FERROSI IN AREA PORTUALE**

12

## ATTIVITA' DI CONTROLLO SU ROTTAMI FERROSI IN AREE PORTUALE

Al fine di rilevare la presenza di sorgenti radioattive dismesse in rottami ferrosi importati; già dal 1993 tali materiali sono stati oggetto di rilievi radiometrici effettuati presso i punti di frontiera terrestre e marittima del nostro paese.

Con l'entrata in vigore il 1/1/96 del decreto legislativo 230/95 in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti, tale controllo è diventato obbligo di legge a carico di chi importa o impiega tali rottami.

Inoltre, sempre con maggior frequenza, tra i rottami sono stati trovati materiali pericolosi come ordigni inesplosi e recipienti a pressione ancora parzialmente carichi di prodotto.

Scopo del presente protocollo pertanto è quello di definire le procedure da seguire nel caso si rilevino livelli anomali di radioattività nelle stive, intorno ad unità di carico o ai cumuli a seguito dei controlli previsti, oppure le procedure da adottare in caso di individuazione di materiali pericolosi.

Negli schemi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (presenza di radioattività) sono stati individuati tre diversi livelli di allarme definendo le soglie e le condizioni che determinano la necessità di dare immediato avviso (allarme di I livello) o avviso differito nelle 24 h (allarme di II livello) alle Autorità Competenti e quelle che consentono di operare sul carico con il supporto del proprio esperto qualificato; mentre gli schemi 6 - 7 riguardano la presenza di materiali pericolosi: come individuarli e le modalità di sicurezza da adottare.

## ALLARME DI I e II° LIVELLO

Il personale che ha effettuato il rilievo dei livelli anomali di radioattività deve immediatamente informare il Disponente della merce e l'Impresa portuale responsabile dell'area dove è stato o si sta formando il carico ed inoltre, tramite comunicazione scritta, il Settore Sicurezza dell'Autorità Portuale che a sua volta darà comunicazione alle seguenti Autorità Competenti: "Capitaneria di Porto, Ufficio di Sanità Marittima e Dogana."

Una volta individuata la sorgente ai sensi dell'art.25 del Dlgs. 230/95 deve essere data comunicazione immediata alla **Polizia di Frontiera**, in quanto più vicina Autorità di Pubblica Sicurezza, al Dipartimento di Prevenzione della ULSS 12 di Venezia ed ai Vigili del Fuoco di Mestre – Venezia completa della relazione tecnica redatta dall'Esperto Qualificato sull'attività di ritrovamento svolta.

### **Il Disponente della merce deve con effetto immediato:**

- affidare incarico ad Esperto Qualificato di 2° o 3° grado, come previsto dal Dlgs. 230/95 che deve prevedere tutte le azioni necessarie al fine di mettere in sicurezza il carico, e successivamente individuare ed isolare il materiale eventualmente radiocontaminato;
- provvedere alla messa in sicurezza dell'unità di carico nella medesima area portuale dove è stato o si sta formando il carico stesso;
- in caso di impossibilità, dichiarata dall'esperto qualificato, di messa in sicurezza del carico deve essere data comunicazione immediata alla **Polizia di Frontiera** in quanto più vicina Autorità di Pubblica Sicurezza, al Dipartimento di Prevenzione della ULSS 12 di Venezia ed ai Vigili del Fuoco di Mestre – Venezia;
- trasmettere, per la sua approvazione, il piano di sicurezza, redatto dall'esperto qualificato, all'Ufficio di Sanità Marittima e, per opportuna conoscenza, al Settore Sicurezza dell'Autorità Portuale, alla Capitaneria di Porto, alla Dogana.

### **L'Impresa Portuale deve:**

- sospendere immediatamente le operazioni di movimentazione;
- avvisare il proprio responsabile della sicurezza;
- fornire ogni collaborazione al disponente della merce per l'applicazione di tutte le procedure richieste dal caso

*A SEGUITO DELLA APPROVAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA RILASCIATO DALL'UFFICIO DI SANITÀ MARITTIMA LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICERCA E RIMOZIONE SORGENTE AVVERRANNO SECONDO QUANTO DESCRITTO PER L'ALLARME DI III° LIVELLO*

## **ALLARME DI III° LIVELLO**

### **Il disponente della merce provvede a:**

- comunicare il rilevamento di livelli anomali riscontrati al Settore Sicurezza dell'Autorità Portuale che verificherà l'attuazione del presente protocollo;
- affidare ad Esperto Qualificato l'incarico ed il Coordinamento delle Operazioni di ritrovamento e rimozione dell'eventuale materiale radioattivo individuato durante le operazioni stesse;
- fornire tutta l'assistenza richiesta dall'Esperto Qualificato nonché di predisporre tutti quei mezzi necessari all'effettuazione delle operazioni; in particolare di:
  1. un'area per lo stoccaggio dei materiali scaricati da controllare;
  2. una macchina operatrice per la scarica a terra del materiale;
  3. un telone di nylon per la protezione del terreno ove verrà posizionato il materiale scaricato;
  4. una cassa in legno di dimensioni opportune tale da contenere il materiale eventualmente identificato;
  5. un posto di sicurezza ove stoccare il materiale di cui al punto (4) (es. container dotato di chiusura con chiave).
- organizzare l'allontanamento del materiale radioattivo nel rispetto della normativa vigente tramite vettore autorizzato con comunicazione alle Autorità competenti degli estremi del vettore autorizzato e della destinazione del materiale radioattivo.

**Si fa presente che una volta individuato il materiale, la mancata osservanza dei punti (4) e (5) comporterà l'obbligo dell'istituzione di un servizio di sorveglianza continua.**

### **L'Impresa portuale responsabile dell'area provvede a:**

- fornire ogni collaborazione al disponente della merce per l'applicazione di tutte le procedure richieste dal caso;
- effettuare i controlli radiometrici, su cumuli e stive a scopo cautelativo su tutti i rottami arrivati alla rinfusa in stiva e nei casi di assenza o insufficiente documentazione redatta al porto di origine;
- effettuare i controlli radiometrici sull'eventuale carico residuo stoccato a catasta appartenente alla medesima partita di rottame risultato contaminato nei controlli successivi sui carichi.

Tali controlli si intendono necessari al fine di garantire la tutela sanitaria dei lavoratori presenti nell'area. Negli schemi 3 e 4 sono individuate le soglie e le condizioni che determinano la necessità di dare immediato o differito avviso alle Autorità Competenti e quelle che consentono al Disponente della merce di operare direttamente sul carico.

### **L'esperto qualificato deve:**

- porre in atto tutte le misure per evitare l'esposizione indebita delle persone e la contaminazione dell'ambiente;
- individuare e classificare il personale eventualmente coinvolto che compirà il primo intervento da realizzare all'atto del rilevamento della radioattività e per tutte le attività successive necessarie per l'individuazione ed il recupero della sorgente o del materiale radiocontaminato;
- individuare l'area destinata al temporaneo isolamento del mezzo che dovrà essere all'interno della medesima area di formazione del carico;
- descrivere le modalità di isolamento in condizioni di sicurezza del mezzo o del materiale radiocontaminato;
- definire le modalità di apertura del mezzo e di scarico del materiale, nel caso tale procedura sia ammissibile;
- redigere una relazione tecnica dettagliata sulle operazioni effettuate e trasmetterla alle seguenti Autorità Competenti: "Settore Sicurezza dell'Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Ufficio di Sanità Marittima, Dogana, Dipartimento di Prevenzione della ULSS 12 di Venezia, Vigili del Fuoco di Mestre – Venezia;
- caratterizzare il materiale radioattivo rinvenuto ed organizzare l'allontanamento del materiale radioattivo nel rispetto della normativa vigente tramite vettore autorizzato con comunicazione alle Autorità competenti degli estremi del vettore autorizzato e della destinazione del materiale radioattivo.



## **INDIVIDUAZIONE DI ORDIGNI E/O RECIPIENTI A PRESSIONE**

Nello schema n° 6 e 7 sono riportate le procedure di sicurezza di intervento immediato da adottare e quelle che permettono di poter proseguire lo sbarco di rottami di ferro quando vengono individuati ordigni e/o recipienti a pressione che non siano nettamente tagliati oppure, in via eccezionale e solo su autorizzazione del Settore Sicurezza dell'Autorità Portuale, quando la certificazione relativa alla merce non sia perfettamente corrispondente a quanto richiesto.

Nel caso di individuazione di un ordigno e/o recipiente a pressione apparentemente integri sia in stiva che sul cumulo in banchina

### **L'Impresa Portuale deve:**

- sospendere immediatamente l'operazione portuale;
- avvisare il proprio responsabile della sicurezza e il Settore Sicurezza dell'Autorità Portuale
- provvedere ad individuare una procedura di sicurezza che permetta una verifica più approfondita sul materiale individuato. Nel caso di recipienti a pressione è ammessa la loro manipolazione e isolamento in luogo sicuro;
- provvedere ad allertare le Autorità competenti;
- fornire ogni collaborazione al disponente della merce per l'applicazione di tutte le procedure richieste dal caso

### **Il disponente della merce deve:**

- Provvedere al recupero, isolamento in zona sicura, identificazione del prodotto contenuto e smaltimento dei materiali pericolosi;
- affidare incarico a Personale Qualificato per effettuare le ispezioni visive di verifica e , a conclusione delle operazioni, produrre il relativo documento attestante che la merce sbarcata o riconsegnata non contiene materiali pericolosi;


### **Il Personale Qualificato incaricato deve:**

1. verificare che tra la merce caricata a bordo non o nei piazzali non vi sia materiale di tipo infiammabile o che presenti pericolo chimico e/o biologico, non vi siano né recipienti a pressione né ordigni o che, comunque, essi si presentino come nettamente tagliati;
2. in caso di ritrovamenti sospendere immediatamente le operazioni sia in stiva che sul cumulo in banchina, avvertire immediatamente i preposti all'operazione;
3. redigere il documento finale attestante che la merce sbarcata o riconsegnata non contiene materiali pericolosi;

In considerazione dell'estrema variabilità delle situazioni e di rischio che il ritrovamento di materiali pericolosi tra i rottami possono presentare, dette procedure non sono applicabili in quelle situazioni ad alto rischio come la presenza di spolette integre, fuoriuscita di materiale, odori o gas da recipienti a pressione ecc. In questi casi è obbligatorio attivare le procedure di emergenza adottate dalle varie Imprese Portuale in coordinamento col Settore Sicurezza dell'Autorità Portuale.

# Schema 1


## CONTROLLI RADIOMETRICI AZIONI DA COMPIERE DURANTE IL CONTROLLO DEI CARICHI



AR

Schema 2

ALLARME DI I° E II° LIVELLO




AS2

### Schema 3

#### ALLARME DI III° LIVELLO


**OPERAZIONI RICERCA E RIMOZIONE SORGENTE MEDIANTE SCARICO DEL MATERIALE E CONTEMPORANEA MISURA RADIOMETRICA DI OGNI SINGOLO PEZZO**



## Schema 4

### CONTROLLI RADIOMETRICI DI ROTTAMI ALLA RINFUSA NELLE STIVE ED INTORNO AI


#### CUMULI



**Schema 5**

**ALLARME DI III° LIVELLO**


**OPERAZIONI RICERCA E RIMOZIONE SORGENTE MEDIANTE MOVIMENTAZIONE CONTROLLATA NELLA STIVA E NEL CUMULO E CONTEMPORANEA MISURA RADIOMETRICA DI OGNI SINGOLO PEZZO**



*AS*

## Schema 6

### MATERIALI PERICOLOSI TRA I ROTTAMI: AZIONI DA COMPIERE



**ORDIGNI/RECIPIENTI A PRESSIONE TRA I ROTTAMI:**

**In caso di:**

- Assenza documentazione redatta nel luogo di origine del carico;
- documentazione redatta nel luogo di origine del carico giudicata insufficiente dalle autorità competenti;

(solamente su autorizzazione dell'Autorità Portuale Settore Sicurezza)

**In caso di:**

Sospetta presenza di materiali pericolosi

- Sospendere immediatamente l'operazione sia in stiva che sul cumulo corrispondente in banchina;
- avvertire il preposto all'operazione;
- avvertire il responsabile della sicurezza dell'Impresa Portuale e del Settore Sicurezza dell'Autorità Portuale

**Ordigni**

- effettuare la comunicazione alla Polizia di Frontiera e alla Capitaneria di Porto;
- richiedere l'intervento di personale specializzato o degli artificieri provvedendo ad effettuare ogni azione richiesta dagli stessi;
- **predisporre, congiuntamente con il personale specializzato o gli artificieri, un protocollo operativo di sicurezza per il recupero, per il posizionamento in luogo sicuro e successivo smaltimento**

**Recipienti a pressione che non presentino alcuna perdita**

- **predisporre una procedura scritta per il recupero, isolamento in luogo sicuro e, identificazione del prodotto contenuto e smaltimento dei recipienti**

**Per proseguire le operazioni di sbarco e/o riconsegna bisogna:**

- istituire un costante controllo visivo effettuato da personale qualificato;
- scaricare la merce in zona non interessata ad altri cumuli;
- produrre certificato attestante che non siano sbarcati o riconsegnati materiali pericolosi;
- in caso di individuazione di altri materiali pericolosi ripetere le procedure sopra riportate